

Commercialisti

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Dott. Noemi Marioni
noemimarioni@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Segreteria

Paola Lucertini

Viviana Morozzi
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Newsletter – Giugno 2019

Modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019 e dalla L. 14.6.2019, n. 55 al Codice Civile e nuovi assetti di *governance* e di controllo

Nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo

Il D. Lgs. 14/2019 contiene il nuovo «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza». Il provvedimento prevede non solo disposizioni che riguardano la crisi delle imprese, bensì anche norme che impattano sulla ordinaria gestione delle società e delle imprese in generale. Successivamente, nella G.U. 17.06.2019, n. 140, è stata pubblicata la L. 14.6.2019, n. 55, di conversione del D.L. 32/2019, contenente la modifica dei parametri previsti dal Codice della crisi ai fini dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

In particolare, sono in vigore le seguenti modifiche al Codice Civile:

1) è stato modificato l'art. 2477 Codice Civile, il quale prevede, alla luce delle modifiche successive, che «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per 2 esercizi consecutivi **almeno uno** dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 4 milioni;**
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 4 milioni;**
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) del c. 3 cessa quando, **per 3 esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei predetti limiti»;

2) è stato integrato l'art. 2086 Codice Civile, il quale prevede ora che «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti

dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»;

3) è stato integrato l'art. 2476 Codice Civile, il quale ora prevede che **«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.** L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

Tali disposizioni sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 14/2019 e, dunque, **dal 16.3.2019, nonché dal 18.06.2019 per quanto riguarda le successive modifiche dei parametri previsti per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo.**

Occorre pertanto:

- 1) **verificare la conformità dello statuto/atto costitutivo** alle disposizioni normative, e, in caso negativo, provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per il suo adeguamento **entro il 16.12.2019**;
- 2) verificare, in sede di approvazione del bilancio 2018, se esistono i **presupposti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo**, in base alle nuove soglie contenute nell'art. 2477 Codice Civile; in caso di esito positivo, lo statuto della società deve essere conforme e adeguato per consentirne la nomina;
- 3) istituire o implementare un sistema di organizzazione interno, amministrativo e contabile, adeguato alla propria natura e dimensione, idoneo a rilevare tempestivamente la crisi e a monitorare la continuità aziendale, secondo le nuove definizioni di crisi dettate dall'art. 2 del Codice della crisi d'impresa e secondo le prescrizioni degli indicatori della crisi previsti dall'art. 13 del Codice medesimo (che entrerà in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 15.8.2020).

Fatturazione elettronica - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in ordine alle recenti novità normative

PREMESSA

Con la circ. 17.6.2019 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo documento di prassi, al fine di fornire chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato la fatturazione elettronica.

Fra le novità più significative contenute nella circ. 17.6.2019 n. 14, si segnalano le precisazioni in ordine alla data da inserire nel *file* fattura, all'annotazione delle fatture emesse, alle modalità di inversione contabile e ai divieti esistenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

2 ECCEZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

L'esonero dagli obblighi di fatturazione è previsto, fra gli altri, per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 16.12.91 n. 398 e nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 65.000,00 euro.

A norma dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, tali soggetti, ove abbiano superato detto importo nel precedente esercizio, sono tenuti ad assicurare che il documento venga emesso *“per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta”*. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che non sussiste un obbligo di emissione da parte del cessionario/committente e che, nel caso in cui ciò non fosse possibile (ad esempio per mancato accordo fra le parti o perché il destinatario della fattura è un soggetto che ha aderito al regime “forfetario”), l'emissione del documento resta onere del cedente/prestatore.

Quanto alle eccezioni oggettive, la circ. 14/2019 chiarisce che laddove non sussista l'obbligo di emissione della fattura elettronica e il soggetto passivo intenda ugualmente procedere, il documento dovrà necessariamente essere emesso in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI), salvo che l'emittente sia un soggetto esonerato.

3 PRESTAZIONI SANITARIE

L'Agenzia delle Entrate ha proposto una sintesi delle disposizioni relative alla fatturazione nell'ambito delle prestazioni sanitarie, ricordando che:

- per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, *“con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”* (art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall'art. 1 co. 53 della L. 145/2018);
- il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio è esteso, sempre per l'anno 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).

Confermando quanto affermato nella FAQ 29.1.2019 n. 58, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che qualora non sia possibile distinguere, dal documento, la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'informazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione finanziaria attraverso la trasmissione al Sistema tessera sanitaria (salvo che il paziente vi si opponga) e la fattura dovrà essere emessa in formato cartaceo o in formato elettronico *“ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI”* (ad es. fattura in formato diverso da XML inviata mediante PEC).

La circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14 ha, in proposito, richiamato la precedente circ. 24.6.2014 n. 18, nella quale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21 del DPR 633/72, viene precisato come si debba intendere fattura elettronica quella *“emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”*.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

L'operatore sanitario potrebbe, quindi, procedere alla generazione di un documento informatico, non necessariamente in formato XML (tramite un *software* di contabilità o di elaborazione testi), trasmettendolo, ad esempio, attraverso posta elettronica certificata (non utilizzando, quindi, il Sistema di Interscambio).

Sono tenuti all'emissione della fattura cartacea (o elettronica "extra-SdI") anche i soggetti passivi che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti che abbiano manifestato opposizione all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il divieto previsto dall'art. 10-*bis* del DL 119/2018, infatti, opera indipendentemente dalla scelta dell'interessato.

Nella circ. 14/2019 viene, poi, precisato che le strutture e gli operatori sanitari possono emettere fattura in formato elettronico mediante il Sistema di interscambio con riferimento alle prestazioni non sanitarie, solo nel caso in cui esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni in ordine allo stato di salute del paziente. Ad esempio, se l'oggetto della fattura riguarda la degenza in una struttura sanitaria, il documento dovrà essere emesso in formato cartaceo o in formato elettronico non utilizzando il Sistema di Interscambio.

Un ulteriore chiarimento ha inoltre riguardato i soggetti (podologi, fisioterapisti, logopedisti, ecc.) che non sono obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria. La disposizione che ha esteso a tali figure professionali il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, che interessa l'anno 2019, è entrata in vigore il 13.2.2019 (giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del DL 135/2018), posteriormente, quindi, alla data - 1° gennaio - di avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che procederà alla cancellazione dei *file* che le sono pervenuti dagli operatori che abbiano emesso fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio nel periodo antecedente a tale data (quindi dall'1.1.2019 al 12.2.2019), *"in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione, da parte del cedente/prestatore"*.

4 DATA DI EMISSIONE E DATA DI EFFETTUAZIONE

La circ. 14/2019 dedica ampio spazio alla analisi delle conseguenze pratiche dell'introduzione dei nuovi termini per l'emissione delle fatture "immediate".

L'art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall'1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, in sede di conversione del DL 34/2019, c.d. "decreto crescita") dall'effettuazione dell'operazione. La norma novellata prevede che, tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario specificare anche la data di effettuazione dell'operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti *"inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria)"* la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del *file* della fattura elettronica, debba essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Ipotizzando, ad esempio, che il 28.9.2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (ad es. l'8.10.2019) e nel campo "Data" sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28.9.2019).

Tali considerazioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche che non sono inviate mediante SdI), che dovranno contenere entrambe le date.

Pur non essendo state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. "fatture differite", previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72, laddove la norma richiede che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l'Agenzia delle Entrate afferma come sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, *"quella dell'ultima operazione"*.

A titolo esemplificativo, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la fattura elettronica differita tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo "Data" del *file* il 28 settembre, giorno dell'ultima operazione.

5 ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

A seguito delle modifiche apportate dal DL 119/2018, l'art. 23 del DPR 633/72 prevede attualmente che le fatture emesse siano annotate *"entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"*. Sul punto l'Agenzia delle Entrate precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di *"rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione)"*, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell'imposta. Esemplicando, la fattura emessa l'8.10.2019, ma riferita a un'operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, ma con riferimento al mese precedente, concorrendo alla relativa liquidazione IVA da effettuarsi entro il 16 ottobre.

L'Agenzia delle Entrate precisa peraltro che, in questo caso, la fattura (ad esempio la n. 1000 trasmessa l'8 ottobre, riferita al 28 settembre) debba essere distinta dalle altre *"emesse nelle more"* (ad esempio la 990 emessa il 1° ottobre e riferita ad un'operazione effettuata nella stessa data). Il soggetto passivo potrebbe, infatti avere generato e trasmesso il 1° ottobre una fattura per un'operazione effettuata e annotata nella stessa data. Per risolvere tale problematica pratica l'Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare, a titolo esemplificativo, *"una specifica codifica"* che consenta la corretta imputazione dell'imposta nel periodo di riferimento, l'adozione di registri sezionali o altri metodi ritenuti idonei.

Va, inoltre, sottolineato come l'art. 12 del DL 119/2018 non abbia, invece, apportato modifiche al co. 2 dell'art. 23 del DPR 633/72, il quale continua a disporre che *"per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione"*. L'Agenzia chiarisce, tuttavia, che, considerata la finalità della norma, volta alla corretta liquidazione dell'imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo "Data" del *file* della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l'effettuazione dell'operazione e, di conseguenza, con l'esigibilità dell'imposta.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

6 AUTOFATTURA E INVERSIONE CONTABILE

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come sia necessario operare una netta distinzione fra le fattispecie in relazione alle quali i soggetti passivi possono procedere all'emissione di una autofattura e quelle in cui è possibile emettere documenti che hanno *“funzione e contenuto diverso”*.

L'autofattura, pur contenendo i medesimi elementi della fattura, se ne differenzia per il fatto che:

- l'emittente è il cessionario/committente, che assolve l'imposta e ha l'obbligo di liquidare l'IVA, e non il cedente/prestatore (è il caso, ad esempio, degli acquisti di beni dai produttori agricoli *ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72*, degli acquisti da soggetti extra-UE effettuati da soggetti stabiliti in Italia o della regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione *ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97*);
- vi è perfetta coincidenza fra cedente/prestatore e cessionario/committente (si pensi, a titolo esemplificativo, alla circostanza in cui i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore – il c.d. *“autoconsumo”* – o alle cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa).

Non si può parlare di *“autofattura”*, invece, laddove ci si riferisca alle ipotesi in cui sia necessario operare un'inversione contabile, al fine di provvedere all'integrazione e all'assolvimento dell'imposta (ad es. nelle fattispecie di cui all'art. 17 del DPR 633/72). In tali circostanze, infatti, il cedente/prestatore emette una fattura, senza addebito dell'imposta, per documentare l'operazione, mentre al cessionario/committente spetta l'onere dell'assolvimento dell'IVA.

L'Agenzia delle Entrate, sul punto, richiama i propri precedenti chiarimenti di prassi (si veda la circ. 2.7.2018 n. 13), affermando che *“a fronte dell'immodificabilità”* della fattura elettronica ricevuta, *“il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl”*.

Benché vada sottolineato come tale indicazione sia stata fornita al fine di consentire di *“ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”*, pur tuttavia per alcuni soggetti potrebbe risultare più agevole la predisposizione e conservazione di un documento cartaceo.

Pur non essendo presente alcuna esplicita indicazione in tal senso nella circ. 14/2019, si potrebbe tuttavia ritenere che sia comunque consentito *“materializzare”* la fattura elettronica e procedere all'emissione e conservazione di un documento integrativo in formato cartaceo, così come chiarito, in passato, dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2005 n. 45.

7 ALTRI CHIARIMENTI

Si riporta, di seguito, una sintesi degli altri chiarimenti più significativi contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14.

7.1 DETRAZIONE IVA

Le novità apportate dal DL 119/2018 in tema di detrazione, secondo cui, entro il termine per effettuare la liquidazione periodica, *“può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15*

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", sono applicabili anche ai soggetti "trimestrali".

Esemplificando, il soggetto passivo che liquida l'imposta con cadenza trimestrale e che riceve e annota entro il 15.7.2019 una fattura relativa ad un'operazione effettuata il 29.6.2019, potrà esercitare il diritto alla detrazione con riferimento al secondo trimestre.

7.2 MODALITÀ DI GENERAZIONE DELLE AUTOFATTURE E DELLE FATTURE IN NOME E PER CONTO

Autofatture

Per le autofatture emesse per regolarizzare l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore (ai sensi dell'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97), è necessario indicare il codice "TD20" nel campo "Tipo Documento".

Per tutte le altre tipologie di autofatture, invece, è necessario riportare il codice "TD01".

Fatture in nome e per conto

Nel caso di emissione di fattura elettronica in nome e per conto di un altro soggetto, le modalità di assolvimento "*saranno quelle proprie di tale soggetto*" (si dovrà, quindi tener conto anche delle possibili cause di esclusione dagli obblighi di fatturazione in formato elettronico).

Una delle fattispecie nelle quali deve essere emesso il documento in nome e per conto è quella in cui, a seguito di espropriazione immobiliare, il professionista delegato delle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 591-*bis* c.p.c., sia obbligato ad emettere il documento. Il suddetto delegato dovrà:

- inserire i dati del soggetto esecutato nel campo "cedente/prestatore";
- indicare, nel campo "Soggetto emittente", il codice "TZ (Terzo)" senza compilare la sezione "Terzo intermediario o Soggetto emittente";
- inviare una copia della fattura all'esecutato.

7.3 SANZIONI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'estensione al 30.9.2019 della disapplicazione delle sanzioni per la tardiva emissione delle fatture – prevista per i soli soggetti che liquidano l'imposta su base mensile –, si intende riferita alle operazioni effettuate entro tale data.

Esemplificando, il soggetto passivo "mensile" che, entro il 16.11.2019, termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento, emetta una fattura elettronica per operazioni effettuate nel mese di settembre, potrà beneficiare della riduzione del 20% delle sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97.

7.4 IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo, relativa alle fatture elettroniche, ha efficacia non soltanto per i documenti emessi mediante il Sistema di Interscambio, ma anche per quelli che non sono transitati dal Sistema di Interscambio (ad es. fattura in formato elettronico diverso da XML inviata mediante PEC).

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Si ricorda che il novellato art. 6 del DM 17.6.2014 dispone che il versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

7.5 DEPOSITI IVA

A proposito dell'estrazione di beni dal deposito IVA, l'Agenzia delle Entrate afferma che laddove le relative cessioni siano avvenute all'interno del deposito e siano, quindi, già state oggetto di documentazione, si è *“di fronte a una mera integrazione del documento originario al fine di assolvere al debito d'imposta”*. La circolare afferma che, in tal caso, è possibile procedere a un *“eventuale invio del documento integrato”* al Sistema di Interscambio (si veda il precedente § 6 a proposito delle metodologie di effettuazione dell'inversione contabile).

È obbligatoria, invece, l'emissione di una autofattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, laddove non vi sia corrispondenza fra il valore del bene ceduto all'interno del deposito e quello del bene estratto, al fine di incrementare detto valore delle spese sostenute e a esso riferibili.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Area Lavoro

BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI E RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 7 del 06.05.2019)

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, di quanto previsto dall'art. 1 comma 1175, della L.296/2006 a norma del quale i *“benefici normativi e contributivi previsti dalla norma in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva...ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali...regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti”*.

In particolare, relativamente al *“rispetto degli accordi e contratti collettivi”*, il personale ispettivo sarà chiamato ad accertare l'effettività del trattamento sia economico che normativo garantito ai lavoratori e non la formale applicazione del contratto collettivo sottoscritto dalle *“organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Pertanto, si ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi a prescindere da quale sia il contratto collettivo *“applicato”*, o addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la *“applicazione di uno specifico contratto collettivo”*.

Viceversa, lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita dei benefici fruiti.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Ferie, dalla durata minima al limite per il godimento

Le ferie rappresentano il momento principale e più prolungato di riposo psicofisico per il lavoratore.

La legge disciplina la durata minima, che non può essere inferiore a 4 settimane, nonché le modalità di fruizione. Il contratto collettivo (cc) può sempre stabilire condizioni migliorative.

Le ferie devono essere godute per almeno 2 settimane nell'anno di maturazione, mentre il residuo delle ferie maturato ogni anno deve essere goduto dal lavoratore nei 18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione. La normativa stabilisce che la consequenzialità delle settimane di ferie non sia implicita, ma debba essere richiesta dal lavoratore.

Una forte tutela prevista dal Legislatore al fine di garantire ai lavoratori un effettivo momento di prolungato riposo dal lavoro è rappresentata dalla impossibilità di monetizzare il diritto al godimento dei periodi di ferie maturati durante la vigenza di un contratto di lavoro. Dando attuazione al principio costituzionale, il quale esclude la possibilità di rinuncia da parte del lavoratore al godimento delle ferie, il D.Lgs n. 66/03 ha espressamente stabilito che il periodo minimo di 4 settimane non possa essere sostituito dall'erogazione del relativo importo.

La liquidazione dell'indennità per ferie non godute è ammessa solamente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

I criteri retributivi delle ferie rispecchiano gli accordi economici esistenti tra datore e lavoratore.

Qualora il datore di lavoro violi il diritto del lavoratore a godere di almeno 2 settimane di ferie all'anno, il medesimo è soggetto a sanzione amministrativa tra 100 e 600 euro. Tali importi sono aumentati qualora i lavoratori interessati siano più di 5 ed i periodi superiori a 2 anni.

Qualora le ferie maturate non vengano godute entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, la relativa retribuzione, pur non essendo stata riconosciuta al lavoratore, diventa imponibile previdenziale. Lavoratore e datore, pertanto, sono obbligati, ognuno per la propria quota, a versare i relativi contributi.

Trattandosi di un versamento anticipato, i contributi già versati nel mese di fruizione delle ferie arretrate sono scomputati dal conteggio dei contributi dovuti, sia per la parte in capo al lavoratore, sia per la quota dovuta dal datore.

Incentivo Occupazione Sviluppo Sud

Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019, spetta un incentivo.

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n.150/2015, e dell'art.4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n.26/2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

L'incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018);
- b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.